Sentenza del 23/11/2021 n. 36094 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Il 20 giugno 2007 la società Poste Italiane s.p.a. convenne davanti al Tribunale di Novara la società Sestri s.p.a. (subentrata ad Equitalia Sestris.p.a.) e la Banca Popolare di Novara, quali concessionari che svolgevano il servizio di riscossione dei tributi (ICI) per quella provincia, domandando il pagamento di commissioni stabilite da essa attrice, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 18, sui versamenti dell'ICI eseguiti dai contribuenti a decorrere dal 1 aprile 1997 sul conto corrente postale all'uopo acceso dalla società convenuta, in quanto obbligata in base alla legge istitutiva dell'imposta (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), che all'art. 10, comma 2, consente, oltre al versamento diretto al concessionario della riscossione, appunto il versamento su conto corrente postale intestato al medesimo concessionario. Le concessionarie, eccepita la carenza di giurisdizione, si difesero sostenendo di nulla dovere a tale titolo, in quanto Poste Italiane operava in regime di monopolio, mentre il combinato disposto della L. n. 662 del 1996, artt. 19 e 19 prevedono l'applicazione delle commissioni solo per i servizi di pagamento prestati da poste italiane in regime di libera concorrenza. Eccepivano inoltre che, allorchè era stato aperto il conto, questo era gratuito per il correntista (le Poste, all'epoca amministrazione pubblica, percepivano una commissione solo dai contribuenti che effettuavano il versamento) e l'addebito di commissioni non poteva essere disposto unilateralmente, alterando l'equilibrio tra i costi e il corrispettivo del servizio di riscossione corrisposto dai comuni in base a precedente convenzione secondo i criteri di legge. Il Tribunale respingeva la domanda sul rilievo che difettava il presupposto della gestione del servizio in regime di libera concorrenza e dichiarava l'infondatezza della domanda esperita ai sensi dell'art. 2041 c.c..

La Corte d'appello di Torino rigettava il gravame della soccombente, con analoga motivazione (avendo escluso l'applicabilità delle richiamate disposizioni del TUB a Poste Italiane, in quanto applicabili solo alle banche e agli intermediari finanziari). Poste Italiane s.p.a. ha impugnato la sentenza della Corte d'appello con ricorso per cassazione articolando sei motivi di censura. Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Sestri) e la banca Popolare soc. coop. hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato anche memorie difensive.

La pubblica udienza del 6/10/2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18, violazione della disciplina dei servizi di bancoposta offerti da Poste Italiane s.p.a., nonchè vizio di omesso esame dei fatti decisivi, si censura anzitutto la mancata applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18 nella parte in cui prevede la facoltà, a decorrere dal 1gennaio 1997, dell'allora Ente Poste Italiane (successivamente divenuto Poste Italiane s.p.a.) di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali, senza alcuna esclusione o esenzione: norma applicabile, ad avviso della ricorrente, immediatamente ed immediatamente applicata con Delib. consiglio amministrazione Ente n. 57 del 1996, che poneva in via generale decorrere dal 10 aprile 1997, una commissione di L. 100 (pari ad Euro 0,05) per ogni operazione.

Si lamenta, inoltre, che il giudice di secondo grado abbia completamente trascurato la circostanza che la facoltà di stabilire commissioni per operazioni di siffatta natura sia esclusa per gli enti che operano in regime di monopolio, essendo l'unico limite quello della pubblicità e della parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee; censura inoltre la lettura combinata degli artt. 18 e 19, nel senso offerto dalla Corte d'Appello, tenuto conto che l'art. 19 cit. riguarda solo i servizi postali ed i servizi di pagamento, tra i quali non rientrano i servizi di c/c postali.

In aggiunta, si assume che l'ente postale non opererebbe in regime di monopolio, atteso che la normativa ICI prevede la possibilità di pagare presso il concessionario, presso poste Italiane presso i Comuni e pure presso le banche (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 52).

3- Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 e vizio di motivazione, si sostiene che nè tale disposizione, nè alcun'altra norma prevedono la gratuità del servizio di conto corrente postale per i concessionari della riscossione dell'ICI.

4. Con la terza censura si prospetta violazione ed errata interpretazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. nonchè vizio di motivazione, assumendo che da una parte risulterebbe irrilevante che la società ricorrente incassi una tassa dall'utente per il pagamento del bollettino, dall'altra affermandosi la contraddittorietà della motivazione per non aver la Corte d'Appello escluso l'utilitas ovvero la diminuzione patrimoniale, avendo sostenuto che esse erano state genericamente allegate.

5-Con il quarto e il quinto motivo, l'ente postale, assunto l'onere di trascrizione nel ricorso delle domande proposte al giudice di merito, ripropone le medesime domande formulate nel giudizio di merito con riferimento all'errata applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3 e della normativa banco-posta nonchè vizio di motivazione e nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c., per avere i giudici di appello ritenuto assorbita la domanda di riconoscimento delle commissioni in applicazione della normativa rubricata a decorrere dal primo giugno 2001, sussistendo entrambi i presupposti richiesti dalla citata disciplina per l'applicazione delle commissioni, vale a dire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni economiche e dall'altra la comunicazione con Ar del 27/03/2001 con la quale ha chiesto le commissioni al concessionario, nonchè la domanda di riconoscimento dell'assoggettamento del concessionario alla disciplina contrattuale del banco - Posta Impresa, sottoscritto con domanda di apertura del 30.11.2001 e successivamente con domanda dell'1.03.2002.

Avendo la Corte ritenuto asso-bite dette domande, l'ente postale ne chiede l'esame in sede di rinvio al giudice di appello.

6- Con l'ultimo mezzo si censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, per avere i giudizi di secondo grado applicato il principio della soccombenza senza considerare la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, dovuta alla complessità della questione controversa.

7. Con una dettagliata motivazione, la pronuncia del giudice nomofilattico riconosce espressamente che nel microsistema della riscossione dell'Ici il rapporto "tra il concessionario e l'ente gestore del servizio di conto corrente...ha natura monopolistica, per la semplice ragione che...è la legge sull'ICI ad imporre al concessionario di accendere il conto corrente presso l'Ente Poste, così da agevolare il pagamento dell'imposta attraverso il capillare servizio da quest'ultimo offerto (esteso successivamente al servizio bancario)." Ciò significa che, "per volontà normativa, il concessionario non potrebbe esimersi dall'accendere l'apposito conto corrente così come l'ente postale non potrebbe rifiutarsi di adempiere a siffatta richiesta", questo essendo il senso della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 19, - la legge sulla privatizzazione dell'Ente Poste coordinato con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 in materia di Ici, laddove afferma che "i servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente Poste Italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza".

E nel quadro normativo ravvisano le Sezioni Unite - n. 7169/2014 - un "senso, più in generale, desumibile dal dettato dell'art. 2597 c.c.", giungendo poi al nucleo della controversia: "Nulla autorizza...ad affermare la gratuità delle prestazioni in questione" dal momento che "predicare che il rapporto intercorrente tra il concessionario e l'Ente ha natura monopolistica non comporta necessariamente che, senza individuazione di un sicuro dato normativo o contrattuale in proposito, le prestazioni svolte dal secondo in favore del primo siano caratterizzate dalla gratuità. Tutto l'ormai superato sistema d'erogazione di beni e servizi in regime di monopolio (si pensi all'energia, al trasporto ferroviario o alla telefonia) comportava l'obbligo degli enti erogativi di contrattare con gli utenti in parità di condizioni, ma non certamente la gratuità dell'erogazione"; e non è configurabile uno "stretto e diretto collegamento" della L. n. 662 del 1996, citato art. 2, primo inciso comma 19, con il secondo inciso dello stesso, cioè "quello che fa cessare le esenzioni e le agevolazioni tariffarie alla data del 1 aprile 1997". A un siffatto servizio le Sezioni Unite riconoscono una "naturale onerosità", che constatano confermata dal "regime normativo di contorno", cui dedicano un'ampia illustrazione, tra l'altro osservando che del suddetto art. 2, il comma 18 attribuisce "al rapporto di conto corrente postale la qualificazione di potenziale onerosità dello stesso", e in particolare sottolineando che "i servizi di bancoposta - che annoverano i servizi di riscossione tramite conto corrente postale - sono tradizionalmente onerosi, con determinazione tariffaria rimessa alla sede ministeriale", e lo sono a fortiori nel sopravvenuto regime privatistico, "attesa l'equiparazione tra conto corrente postale e conto corrente bancario introdotta dal regolamento dei servizi di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144". Di quest'ultimo l'art. 3, al comma 1, dispone che "per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali", e al

comma 2 riconosce "proprio sul modello dei conti correnti bancari la legittimità delle variazioni unilaterali sfavorevoli al correntista in ordine alle condizioni dei rapporti a tempo indeterminato".

Illustrata in seguito anche la normativa che nel 2011 ha svincolato il concessionario dal conto corrente postale (il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7 convertito con modifiche in L. 12 luglio 2011, n. 106, ha riconosciuto la facoltà di scelta tra un conto corrente postale e un conto corrente bancario su cui far confluire le somme riscosse dai contribuenti), qui non rilevante perchè ratione temporis non applicabile ai periodi temporali in discussione, le Sezioni Unite confutano "la preoccupazione espressa dall'ordinanza remittente" di una situazione di squilibrio, ma - significativamente - non prospettata tra Ente Poste e concessionario, bensì tra Comune e concessionario, per giungere infine al seguente principio di diritto: "In tema di riscossione delle imposte, la L. n. 504 del 1992, art. 10, (istitutiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili) stabilisce che l'ICI deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o su apposito conto corrente postale intestato al concessionario stesso. Ne consegue che quest'ultimo è obbligato all'accensione del conto corrente all'uopo destinato e che, in virtù del regime di monopolio legale, la Poste Italiane s.p.a. (e, prima della privatizzazione, l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni) ha l'obbligo di contrattare in tal senso, osservando la parità di trattamento (art. 2597 c.c.). Il servizio di accensione e tenuta del conto corrente prestato dalla società obbliga il concessionario al pagamento di un corrispettivo, in assenza di disposizioni normative o contrattuali che disciplinino diversamente il rapporto".

7.1 In sintesi, allora, quel che rileva in questo quadro normativo non è il monopolio, bensì la congiunzione del monopolio ad un vantaggio per entrambe le parti: il servizio deve essere prestato in proporzione al corrispettivo, configurandosi una proporzionalità di vantaggio - atta a costituire un fisiologico sinallagma per un negozio di natura onerosa - da ambo i lati. Proporzionalità che le Sezioni Unite hanno individuato nella completa capillarità territoriale di Poste Italiane, notoriamente non comparabile con la diffusione di alcun istituto bancario, e quindi intrinsecamente agevolante la raccolta del tributo, di cui non a caso sono i Comuni gli enti impositori. Ma anche qualora tale specifico vantaggio territoriale non vi fosse, come già più sopra osservato dovrebbe la ricorrente quantomeno allegare che il corrispettivo - tale infatti è la natura della cosiddetta commissione - del servizio che Poste Italiane ha determinato sarebbe al di fuori dei canoni di mercato, id est sarebbe immotivatamente e sensibilmente superiore al corrispettivo che per analogo servizio avrebbero richiesto gli istituti bancari (anche questi, si ricorda incidenter, normativamente abilitati alla unilaterale variazione sfavorevole al cliente).

Solo in tale ipotesi lesiva della dinamica concorrenziale sarebbe configurabile un abuso della posizione di monopolio, il quale potrebbe instradare, in forza della normativa Eurounitaria, verso il riscontro dell'aiuto di Stato, che infatti l'art. 107 TFUE (già art. 87 TCE), al suo primo paragrafo, così definisce: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

8.Al riguardo, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 14081/2019 ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE sottoponendo la questione della compatibilità della normativa prevista dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, con la L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20, - alla stregua della quale viene istituita e mantenuta, anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di "bancoposta" erogati da Poste Italiane s.p.a., una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI (tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall'anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario) con all'art. 14 TFUE (già art. 7D Trattato, poi art. 16 TCE) e art. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE); se è compatibile con l'art. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) e art. 107, paragr. 1, TFUE (già art. 92 Trattato, poi art. 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia, una normativa come quella risultante dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20, e D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 1, che attribuisce a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell'importo della "commissione" dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario/Agente, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a. con delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all'1.6.2001; infine 3) la compatibilità con l'art. 102, paragr. 1, TFUE (già art. 86 Trattato, poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C203/96, Chemische Afvalstoffen Dussseldorp BV; id. sentenza 17 maggio 2001 C340/99, TNT TRACO s.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20, dal D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 1, e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della "commissione", così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell'obbligo prescritto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell'ICI assunta nei confronti dell'ente locale impositore.

La Corte di giustizia Europea, con sentenza del 3 marzo 2021, ha rilevato che l'obbligo dei concessionari incaricati alla riscossione dell'Ici di disporre di un conto corrente a loro nome presso poste italiane per il versamento dell'imposta può implicare un aiuto di stato a favore quest'ultima, solo qualora i giudici nazionali dovessero verificare la sussistenza di un vantaggio selettivo in favore della società poste italiane a mezzo di risorse dello stato suscettibile di falsare la concorrenza degli scambi tra gli Stati membri.

Ora, considerato che l'onere di versare la commissione grava sul concessionario e non sullo stato e che le banche concorrono nella riscossione del tributo locale nonchè tenuto conto che la gravosità del vincolo è stata implicitamente ma inequivocamente esclusa da S.U. 7169/2014 con l'argomento della incomparabile capillarità del servizio, non comparabile con la diffusione di

alcun istituto bancario, il quale ultimo non può certo dirsi superato, trattandosi di tributo imposto da tutti i Comuni italiani ed in mancanza di allegazioni o censure concernenti la misura del corrispettivo e la sua inadeguatezza rispetto alla natura della controprestazione, può escludersi il pericolo che la normativa dettata in materia concretizzi un aiuto di stato.

9.Tanto premesso, occorre scrutinare congiuntamente i primi due motivi, i quali concernono questioni intimamente correlate.

10.La gratuità dei conti correnti postali per i concessionari della riscossione dell'ICI è stata esclusa, come già accennato, dall'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 7169 del 2014, hanno chiarito che Poste Italiane è monopolista e deve trattare le condizioni di servizio con parità di trattamento. Al contrario, il giudice d'appello ha affermato che il monopolio esonera l'attuale ricorrente dal dritto alla riscossione delle commissioni.

Correttamente, poi, la ricorrente invoca, quale norma chiave per la soluzione della presente controversia, della L. n. 662 del 1996, art. 2, il comma 18 che, nell'ambito del processo di privatizzazione del servizio postale, ha previsto che l'(allora) Ente Poste Italiane potesse stabilire commissioni a carico dei correntisti per i conti correnti postali già in essere. La disposizione, nella parte che qui rileva, recita: "Con decorrenza dal 10 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali".

Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire nella sentenza n. 13937 del 2016, il richiamo, in particolare, degli obblighi di pubblicità - nelle forme, evidentemente, all'epoca vigenti, previste dal regolamento di esecuzione dei servizi di bancoposta approvato con D.P.R. 10 giugno 1989, n. 256, che, con specifico riferimento alle variazioni del tasso di interesse praticato sui depositi postali prescriveva, all'art. 140, che fossero "rese note al pubblico anche mediante apposito avviso da affiggere negli uffici" (presupponendo evidentemente, come forma alternativa, la comunicazione diretta al depositante) - è alla base di un meccanismo di formazione del consenso sulle variazioni contrattuali predisposte unilateralmente, implicito nel mancato recesso dal contratto della controparte debitamente informata della variazione. Invero "la facoltà attribuita al Consiglio di amministrazione di determinare e variare i costi dei servizi offerti dall'Ente Poste, non comportava deroghe al principio consensuale dei contratti, non essendo stato riconosciuto all'organo di gestione dell'ente pubblico un potere autoritativo di modificare il contenuto dei rapporti contrattuali in corso, con effetti vincolanti nella sfera giuridica dei destinatari, e non essendo pertanto equiparabile la deliberazione del CdA ad una fonte autorizzata a sostituire ex art. 1339 c.c. - mediante inserzione automatica clausole negoziali difformi (contenute nella precedente convenzione di c/c postale in regime di esenzione da commissioni), e non potendo in conseguenza ritenersi efficaci nei confronti dell'altro contraente, per difetto del necessario consenso (da esprimersi anche nella forma implicita del mancato esercizio del diritto di recesso), le modifiche delle condizioni generali del servizio bancoposta non portate a conoscenza dello stesso" (Cass. 13937/2016, cit.).

Nella specie, però, la ricorrente non ha allegato di aver provveduto alla pubblicità prevista dal D.P.R. n. 256 del 1989, richiamato art. 140 nè di avere altrimenti comunicato ai concessionari la Delib. consiglio di amministrazione n. 57 del 1996 con la previsione della commissione a suo carico di L. 100 per ogni operazione. E' dunque corretta la statuizione della Corte d'appello che nega il diritto di Poste Italiane alla commissione a decorrere dal 4 aprile 1997 sulla base della semplice Delib. del Consiglio di amministrazione, sebbene sulla base di argomentazioni giuridiche difformi.

11. Con riferimento al quarto ed al quinto motivo di ricorso, è, al contrario, errata la statuizione che nega tale diritto anche per il periodo successivo alla comunicazione, in data 27 marzo 2001, e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il successivo 15 maggio, della nuova commissione di L. 450 (pari ad Euro 0,23) per ogni operazione, allegate dalla ricorrente. Tali adempimenti, infatti, hanno soddisfatto l'obbligo di pubblicità, che ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, richiamato comma 18 condiziona l'efficacia della variazione contrattuale unilateralmente predisposta dal Consiglio di amministrazione di Poste Italiane, secondo il regime di pubblicità delle variazioni contrattuali unilaterali previsto dal nuovo regolamento dei servizi di bancoposta approvato con il D.P.R. n. 144 del 2001, cit., nel frattempo entrato in vigore, che all'art. 3, comma 2 (nel testo anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 24 bis conv., con la modif., in L. 17 dicembre 2012, n. 221), stabilisce: "Fatte salve le disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell'art. 118 del testo unico bancario, la comunicazione dei clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonchè mediante avviso inviato ai correntisti".

12. Il terzo motivo del ricorso principale, con il quale si ripropone la domanda subordinata di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., è manifestamente infondato, attesa la sussidiarietà di tale istituto, incompatibile con la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (cfr., da ult., Cass. 6295/2013, 4492/2010, 8020/2009), come nella specie (da ultimo v. Cass. sez. 3, 31 gennaio 2017 n. 2350: "La proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza "ab origine" dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento"; sulla stessa linea, in casi di domanda specifica rigettata per difetto di prova, v. Cass. sez. 3, 13 marzo 2013 n. 6295 e Cass. sez. 3, 2 aprile 2009 n. 8020).

13. Il parziale accoglimento del ricorso implica l'assorbimento dell'ultima censura.

In conclusione, accolto il quarto e quinto motivo del ricorso, nei sensi di cui sopra, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: nel conto corrente postale in corso, aperto dai concessionari della riscossione ai fini del versamento dell'ICI da parte dei contribuenti secondo il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 le Poste Italiane hanno la facoltà, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18, di stabilire il pagamento di commissioni a carico dei correntisti, purchè ne diano comunicazione

con le forme previste dall'ordinamento, le quali, a decorrere dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 144 del 2001, consistono in quelle previste dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, e dunque, prima della modifica di tale disposizione ad opera del D.L. n. 179 del 2012, art. 24 bis (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nell'invio di avviso ai correntisti.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinti il primo, il secondo ed il terzo ed assorbito l'ultimo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della quinta sezione della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza